



DELIBERAZIONE N. 4

COMUNE di PONDERANO PROVINCIA di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Imposta unica comunale IUC componente IMU. Determinazione aliquote 2019.*

L'anno *duemiladiciannove* addì *ventinove* del mese di *gennaio* alle ore *ventuno* e minuti *zero* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all'appello risultano:

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHIORINO Dr.ssa Elena - Sindaco	Sì
ROMANO Gaetano - Consigliere	Sì
TARELLO Carlo - Consigliere	Sì
ROMANO Marco - Vice Sindaco	Sì
LAZZARIN Loris - Consigliere	Giust.
PEDRAZZO Tiziana - Consigliere	Sì
GARDIOLO Marco - Consigliere	Giust.
SEGATO Caterina - Consigliere	Sì
MASCHERPA Gianfranco - Consigliere	Sì
PERA Luca - Consigliere	Giust.
NEGRO CAROLA - Consigliere	Sì
ROSSINI Gianluca - Consigliere	Giust.
MO Giorgio - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5
OLIVERO Marzio – Assessore	Sì

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LO MANTO Dr.ssa Nicoletta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CHIORINO Dr.ssa Elena assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Imposta unica comunale IUC componente IMU. Determinazione aliquote 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Dell’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l’istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l’IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014.

Di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013

RIBADITO che;

- l’applicazione dell’IMU è regolata, oltre che dal sopraccitato art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modifiche nella Legge 22.12.2011, n. 214, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché alle disposizioni contenute nel D.Lgs 31/12/1992, n. 504 (norma istitutiva dell’ICI) espressamente richiamate dal decreto 201/2011;
- a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- con la determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI);

DATO ATTO CHE con legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1 comma 42 viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, ad eccezione della TARI, e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016 e che la Legge 145/2018 mantiene tale politica economica;

TANTO premesso e considerato e richiamata la delibera di consiglio comunale n. 10 del 02/03/2017 che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Negro Carola) contrari n. 0

D E L I B E R A

- **DI FARE PROPRIE** tutte le premesse e le motivazioni del presente atto qui interamente richiamate e confermate;
- **DI APPROVARE E CONFERMARE** pertanto, la medesima aliquota relativa ad IMU negli stessi importi e percentuali dell'anno 2018.

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 4

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHIORINO Dr.ssa Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LO MANTO Dr.ssa Nicoletta

=====

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Ponderano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====